

COMUNE DI VILLASOR

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO

DI AREA PUBBLICA PRESSO IL PARCO COMUNALE SU PARDU

PER INSTALLAZIONE DI "PUNTI DI RISTORO".

L'anno duemilaquattordici, addì _____ del mese di _____, nella Residenza

municipale, con il presente atto valido ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Villasor (per brevità di seguito indicato come il "Comune"), per il quale

interviene al presente atto il geom. Paolo Cappai, nominato con decreto sindacale n. 4 del

14.04.14 Responsabile dell'Area Tecnica con funzioni di responsabilità di cui all'art. 107 del

Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.00, n. 267, e s.m.i.),

E

_____, nato a _____ il _____, in qualità di

legale rappresentante del _____

per brevità di seguito indicato come "*il concessionario*";

PREMESSO

- che, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 237 del 13.06.2014, in

esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 10.06.2014, venivano approvati

il bando pubblico e lo schema di convenzione per la concessione di un'area pubblica presso il

parco comunale "Su Pardu", ai fini dell'installazione di "punti di ristoro";

- che il bando pubblico suddetto e i relativi allegati venivano pubblicati ininterrottamente

all'Albo Pretorio *online* del Comune dal _____ al _____;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. _____ del _____, veniva

approvata la graduatoria delle ditte concorrenti, secondo la quale risulta vincitrice la ditta

_____ come sopra rappresentata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Il Comune di Villasor concede a _____

l'uso temporaneo dell'area pubblica presso il Parco comunale "Su Pardu" individuata nella

planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'installazione

di un "punto di ristoro" con somministrazione assistita di alimenti e bevande (lettera A nella

planimetria) e di un chiosco amovibile per vendita di gelati e bevande (lettera B nella

planimetria).

La concessione ha validità di mesi quindici a partire dalla data di stipula della presente

convenzione.

Il "punto di ristoro", nella parte accessibile al pubblico, deve osservare tutte le prescrizioni in

materia di superamento di barriere architettoniche, ivi compresa la dotazione di spazi fruibili

da portatori di handicap in carrozzella.

Gli allacci alle reti dei servizi, se mancanti, dovranno essere realizzati con stesura di cavi e/o

tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista e previa autorizzazione a carico del

concessionario. Gli eventuali impianti tecnologici, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature

similari di servizio alla struttura, dovranno essere collocati in modo tale da non arrecare

disturbo e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in

modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza.

Le medesime prescrizioni si applicano anche al chiosco per la vendita di gelati e bibite.

Sono a carico del concessionario il montaggio, lo smontaggio, le certificazioni ed i collaudi,

qualora previsti dalla normativa vigente.

Art. 2

Prima dell'inizio dell'attività, il concessionario deve presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive la "Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive" (DUAAP) ai sensi dell' art. 1, comma 21, della L.R. n. 3/2008 e trasmettere al Comune la ricevuta di avvenuta presentazione. Rimane comunque ad esclusivo carico del concessionario l'espletamento in proprio di tutte le incombenze amministrative necessarie per l'acquisizione di ogni e qualsiasi ulteriore autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta comunque denominato eventualmente richiesti per l'esercizio dell'attività.

La somministrazione delle bevande dovrà essere effettuata in modo tale che non siano consegnati nè ai tavoli nè al banco contenitori in vetro, vetrochina ecc. (bottiglie, bicchieri, tazzine, ecc.) per l'asporto. Le bottiglie potranno essere servite ai tavoli, fermo restando il divieto di asporto.

Nell'area assegnata è data facoltà al concessionario di effettuare – nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico – piccoli trattenimenti musicali, senza ballo e senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'attività in pubblico spettacolo o trattenimento.

L'utilizzo di impianti di diffusione sonora e l'effettuazione di trattenimenti musicali devono avvenire in conformità a quanto disposto con ordinanza sindacale n. 13 del 06.06.2011 o a quanto eventualmente stabilito in deroga alla stessa. Fermo restando quanto disposto dall'art. 659 (*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*) del Codice Penale e fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme in materia di inquinamento acustico e della succitata ordinanza sindacale n. 13/2011, il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente concessione nel caso di superamento del limite orario per quanto attiene

	la diffusione di musica in genere.	
	Qualora il concessionario intenda esercitare, nell'area assegnata o (previa concessione di suolo pubblico e pagamento della dovuta tariffa) in aree vicine, delle attività di pubblico spettacolo o di trattenimento, è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste per il rilascio delle relative autorizzazioni di Pubblica Sicurezza.	
	Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare in proprio o assegnare a terzi altre aree adiacenti o vicine a quella data in concessione, per lo svolgimento di manifestazioni culturali, di spettacolo, sportive, ricreative o di altro genere. Il Comune potrà altresì concedere a terzi, in occasione di dette manifestazioni, autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 26 della Legge regionale n. 5/2006.	
	Art. 3	
	E' vietata ogni forma di subconcessione da parte del concessionario.	
	Art. 4	
	È fatto divieto assoluto di accesso ad aree, impianti, locali e servizi diversi da quelli indicati all'articolo 1 (EVENTUALE: e all'articolo 7bis). Il concessionario si impegna ad utilizzare l'area e gli impianti secondo le modalità previste dal presente atto ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata, osservando la massima diligenza nell'utilizzo dell'area, delle attrezzature, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a cose o persone e restituire i beni nelle condizioni in cui sono stati consegnati.	
	Il concessionario è responsabile della gestione dell'attività e si deve rendere reperibile per tutta la durata della concessione, impegnandosi a comunicare al Comune il proprio recapito telefonico ed a comunicare tempestivamente ogni variazione.	
	Art. 5	
	Il concessionario sarà responsabile in sede civile e penale di eventuali furti o danni provocati all'area oggetto della concessione e/o alle attrezzature e impianti di proprietà comunale da	

	suoi dipendenti o associati e/o da terzi, e verrà chiamato al risarcimento dei danni nelle sedi	
	opportune. In caso di mancato ripristino si procederà all'escussione della polizza fideiussoria	
	secondo gli importi stimati dal Comune.	
	Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa per	
	furti o danni a cose di proprietà del concessionario, di suoi dipendenti o associati o di terzi. Il	
	Comune è altresì sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per	
	danni occorsi a dipendenti o associati del concessionario o a terzi nell'ambito delle attività di	
	cui alla presente convenzione.	
	In definitiva il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile o penale inerente le	
	attività svolte dal concessionario e pertanto solo il concessionario dovrà rispondere di danni,	
	molestie o pretese da parte di terzi, e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa	
	derivare a questi ultimi tenendo indenne il Comune.	
	Art. 6	
	Per l'utilizzo dell'area comunale, il concessionario pagherà la somma giornaliera di	
	€ _____ (diconsi euro _____), comprensiva di consumi di acqua ed energia	
	elettrica e del rialzo offerto in sede di gara.	
	Restano ad esclusivo carico del concessionario il pagamento della TARES e l'espletamento	
	in proprio di tutte le relative incombenze amministrative.	
	Il canone è dovuto anche per gli eventuali giorni nei quali, a causa di atti, fatti, azioni od	
	omissioni del concessionario, l'attività non possa essere esercitata.	
	Il versamento del canone dovrà essere effettuato in rate mensili posticipate, da corrispondersi	
	entro il settimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Nel caso di mancato	
	pagamento della rata entro i termini suindicati, il Comune provvederà all'escussione della	
	polizza fideiussoria fino a concorrenza dell'importo dovuto, con la maggiorazione di euro	
	50,00 a titolo di penale.	

(EVENTUALE: Dal canone mensile verrà detratta, a titolo di compensazione per l'effettuazione delle attività di cui al successivo art. 7bis, la somma di euro 1.800,00.

Art. 7

OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E PENALI:

- Fornitura e montaggio di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività;
 - Predisposizione di servizi igienici idonei e costante pulizia e manutenzione degli stessi.
- L'uso dei servizi igienici dovrà essere garantito durante l'orario di apertura a tutti i frequentatori dell'area.
- Fornitura di presidi antincendio e di cassetta di pronto soccorso.
 - Pulizia giornaliera degli spazi concessi in uso;
 - Raccolta giornaliera dei rifiuti su tutta l'area concessa, con particolare riferimento a quelli derivanti dall'attività nonché a quelli abbandonati all'interno dell'area comunale nell'ambito delle attività svolte in seguito alla presente convenzione;
 - Raccolta e conferimento giornaliero al servizio pubblico di tutti i rifiuti prodotti. Il concessionario si obbliga ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti dislocando un numero idonei di contenitori per ogni tipologia di rifiuto. In caso di mancata effettuazione della raccolta differenziata verrà applicata una penale di € 100.00.
 - Acquisto del materiale per pulizia e di ogni altro consumo necessario per il corretto esercizio dell'attività;
- Sono inoltre a carico e responsabilità del concessionario:
- Certificazione della parte di impianto elettrico in uso, con relativa garanzia di conformità (Certificazione 46/90 – d.lgs. 37/2008).
 - Acquisizione delle autorizzazioni e licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività.
 - Assunzione e gestione del personale addetto all'attività nel rispetto delle normative vigenti.
 - Imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere inerenti l'attività.

	- Osservanza di tutte le normative vigenti in materia ed ottemperanza alle prescrizioni, contestazioni, sanzioni delle autorità competenti.	
	- Misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro conformemente al D.L. n. 81/2008.	
	- Predisposizione di opportuna cartellonistica di sicurezza e di segnalazione di gradini/dislivelli e pericoli di inciampo e caduta.	
	- Smontaggio, al termine della concessione, del punto di ristoro, del chiosco e di tutte le attrezzature e gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività e rimessa in pristino dei luoghi nelle condizioni antecedenti l' iniziativa. Lo smontaggio dovrà essere effettuato non oltre 48 ore dalla scadenza della presente convenzione, salvo diversa pattuizione con l'Ufficio Tecnico Comunale. Il ripristino dei luoghi dovrà avvenire a cura e spese del concessionario e il Comune viene fin d'ora sollevato da qualsiasi onere. Per ogni giorno di ritardo sullo smobilizzo e il ripristino dei luoghi, verrà applicata una penale di € 50,00.	
	Il concessionario deve garantire il servizio d'ordine in ogni momento di apertura al pubblico.	
	Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento attraverso i propri Uffici ed organi competenti idonei controlli atti a verificare la regolarità della gestione. In caso di inadempimento agli obblighi di cui alla presente convenzione verrà applicata una penale da € 25,00 a € 500,00, fatte salve l'irrogazione delle eventuali sanzioni relative alla violazione di norme legislative e regolamentari e l'adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca della convenzione di cui all'articolo 8.	
	Il concessionario stipula per tutta la durata della concessione idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con primaria compagnia di assicurazione con massimale unico di € 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00) e polizza fideiussoria dell'importo di € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00) a garanzia degli esatti adempimenti di contratto e a copertura di eventuali danni.	
	Art. 7 bis (EVENTUALE)	

	Il concessionario svolgerà, per tutta la durata della concessione, le seguenti attività nell'intera	
	area del Parco delimitata con il colore rosso nella planimetria allegata alla presente	
	convenzione:	
	- Pulizia (quotidiana fino al 30 settembre; ogni venerdì e ogni lunedì dal 1° ottobre al 15	
	aprile), comportante:	
	1) il riordino e la pulizia delle aree meglio evidenziate nella planimetria All. "A", compresi i	
	camminamenti;	
	2) lo svuotamento dei cestini nelle medesime aree;	
	- abbattimento degli alberi pericolanti da segnalare a cura del Servizio patrimonio del	
	Comune;	
	- controllo dell'efficienza funzionale delle attrezzature e dei giochi installati di cui All. "A"	
	(planimetria) con eventuale smontaggio degli stessi qualora non rispondessero al necessario	
	livello di funzionalità e sicurezza;	
	- monitoraggio e controllo accensione e spegnimento impianti di irrigazione;	
	- supervisione quotidiana fino al 30 settembre del pericolo incendi.	
	La mancata, incompleta o insufficiente effettuazione di una o di alcune delle attività suddette	
	comporterà l'applicazione di una penale da euro 25,00 a € 500,00, fatto salva la possibilità di	
	revoca della concessione ai sensi del successivo art. 8.	
	Art. 8	
	Per motivi di ordine pubblico, per sopravvenute oggettive ragioni di rischio per l'incolumità e	
	la sicurezza delle persone, per l'integrità dell'area, degli impianti o delle attrezzature, in casi	
	di necessità istituzionali e/o di comprovata pubblica utilità, il Comune può sospendere o	
	revocare, in qualsiasi momento, la concessione. Il Comune si riserva inoltre il diritto di	
	sospendere o revocare, in qualsiasi momento e con opportuna salvezza di ogni ragione ed	
	azione per rivalsa di danni, la presente concessione per inosservanza da parte del	

	concessionario di quanto disposto nei precedenti articoli, ovvero per atti, fatti o negligenze	
	connessi all'uso dell'area da parte del concessionario.	
	Il concessionario dovrà osservare nelle sue attività le normative vigenti in materia tributaria e	
	fiscale. In caso di accertamento di irregolarità effettuato dalle autorità competenti in materia,	
	(Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.) il Comune procederà all'immediata revoca	
	della presente convenzione salvo rivalsa nei confronti del concessionario per eventuali danni	
	patiti dall'Ente.	
	Art. 9	
	Il concessionario ha trasmesso la seguente documentazione per la stipula della presente	
	convenzione:	
	1) Copia della polizza assicurativa ____ n° _____	
	2) Polizza fideiussoria _____ n° _____ del _____ a	
	garanzia degli esatti adempimenti di contratto e a salvaguardia di eventuali danni;	
	Art. 10	
	Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto	
	saranno a carico del concessionario. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai	
	sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986 e le relative spese di registrazione saranno a carico del	
	concessionario. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente	
	nell'ambito del procedimento di cui alla presente convenzione.	
	Art. 11	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno	
	riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.	
	Art. 12	
	Foro competente per ogni controversia relativa al presente contratto è quello di Cagliari.	
	Letto , approvato e sottoscritto	

Per il Comune di VILLASOR

Per il concessionario

(firma)

(firma)
